

CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

Atto Costitutivo

L'anno 2018, il mese di febbraio, il giorno 28, sono convenuti presso i locali di via Giovanni Barracco n.2 in Roma, i signori:

- Francesco Matranga – nato a Palermo il 10.01.1966 – codice fiscale MTRFNG66A10G273R
- Anna Rita Costantino – nata a Tivoli il 20.08.1969 - codice fiscale CSTNRT69M60L182U
- Antonio Corvasce – nato a Haine Saint-Paul il 14.01.1960 - codice fiscale CRVNTN60A14Z103A
- Salvatore De Cicco – nato a Napoli il 25.12.1976 - codice fiscale DCCSVT76T25F839F

Detti componenti dichiarano e convengono quanto segue:

1. I convenuti costituiscono col presente atto l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata **CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi**.
2. L'associazione ha sede in Roma, in via Giovanni Barracco n.2;
3. Gli scopi sociali, la durata dell'associazione, nonché la sua organizzazione, sono specificati nello Statuto che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Il data odierna viene nominato il primo Consiglio Direttivo dell'associazione, così costituito:
Presidente – Francesco Matranga
Consigliere: Anna Rita Costantino;
Consigliere: Antonio Corvasce;
Consigliere: Salvatore De cicco
5. I sopra nominati dichiarano di accettare la carica loro conferita.



Statuto

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita, con atto privato, l'associazione senza scopo di lucro denominata **CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi**.

Art. 2 SEDE E DURATA

La sede legale dell'associazione è in via Giovanni Barracco n. 2, 00162 Roma.

La sede legale può essere trasferita su delibera del Consiglio Direttivo (in seguito C.D.) in base alle esigenze amministrative ed organizzative.

L'Associazione può istituire, variare e sopprimere le sedi operative operative in cui svolgere le attività previste dallo statuto.

L'Assemblea dei soci e le riunioni del C.D. possono tenersi anche fuori della sede legale o dalle sedi operative.

Le indicazioni sul luogo in cui si terranno le riunioni saranno incluse nella mail di convocazione inviate ai soci.

L'Associazione denominata CONPEF - Coordinamento Nazionale Periti ed Esperti Forensi ha durata illimitata.

Art. 3 FINALTA' SOCIALI

1. promuovere e coordinare le iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione delle diverse categorie professionali dei Periti ed Esperti Forensi, anche con riferimento alla legge n° 4/2013;
2. promuovere e coordinare le iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione delle categorie professionali dei Periti ed Esperti Forensi in ambito europeo, nazionale, regionale e di rappresentare le singole categorie professionali ad ogni livello di intervento, quale parte sociale autonoma;
3. sviluppare le funzioni previste per le forme aggregative di cui alla legge 4/2013, nell'interesse dei soci;
4. promuovere l'attività professionale dei Periti ed Esperti Forensi attraverso la formazione continua e l'aggiornamento scientifico-professionale, la riqualificazione professionale;
5. qualificare l'attività professionale dei Periti ed Esperti Forensi anche attraverso l'adesione al Codice Deontologico della specifica professione;
6. ricercare e promuovere i profili professionali dei Periti ed Esperti Forensi in relazione ai vari settori di applicazione delle specifiche scienze e proporli agli organi competenti al riconoscimento;

CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

7. partecipare attivamente allo sviluppo delle diverse professioni attraverso organizzazione di convegni, congressi e workshop, studi, ricerche, pubblicazioni editoriali;
8. promuovere lo sviluppo della professionalità, l'avviamento al lavoro, la riqualificazione dei lavoratori dei diversi settori che possono avere interessi inerenti agli studi forensi, criminalistici e criminologici, attraverso la formazione continua e l'aggiornamento professionale;
9. promuovere, organizzare e gestire le certificazioni professionali e i corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo della professionalità, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione, anche ai fini dei finanziamenti pubblici erogati da enti internazionali, europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali.
10. promuovere la collaborazione tra associazioni aderenti e le associazioni delle discipline affini;
11. promuovere iniziative per il coinvolgimento nelle attività sociali degli enti pubblici e privati;
12. promuovere lo sviluppo e la ricerca nei campi delle diverse specializzazioni forensi, tramite l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, congressi, seminari, corsi di formazione, corsi di perfezionamento e di aggiornamento, studi sperimentali, pubblicazioni atti dei convegni, siti internet, collaborazioni con Enti Italiani ed Esteri;
13. promuovere ogni altra attività volta alla ricerca e alla divulgazione delle diverse specializzazioni forensi, anche ai fini di finanziamenti pubblici erogati da enti internazionali, europei, nazionali, regionali, provinciali, comunali;
14. aderire ad altre organizzazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto;
15. assistere le associazioni aderenti per ottenere il riconoscimento istituzionale;
16. promuovere le funzioni di rappresentanza sindacale per gli aderenti che ne facciano richiesta;
17. promuovere l'istituzione di strumenti idonei a favorire gli iscritti alle associazioni aderenti, incluso forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali;
18. promuovere le pari opportunità nel mercato del lavoro.

Art. 4 SOCI

I Soci dell'Associazione **CONPEF** si suddividono in:

- a) SOCI FONDATORI, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.
- b) SOCI ORDINARI, Periti ed Esperti Forensi iscritti agli albi dei periti e/o dei consulenti tecnici dei tribunali italiani, ovvero coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione, che abbiano frequentato idonei corsi di formazione e intendano svolgere l'attività di consulente tecnico e perito.
- c) SOCI AFFERENTI, le Scuole, Associazioni ed Enti di categorie professionali affini il cui Statuto non sia in contrasto con le finalità del CONPEF.
- d) SOCI ADERENTI, coloro che stanno completando la formazione o coloro che condividono gli scopi dell'associazione.

Art. 5 CATEGORIE PROFESSIONALI

Le categorie professionali in cui possono iscriversi i Soci sono:

1. Antropometria Forense 2. Antropologia forense 3. Archeologia forense 4. Amministrazione Immobili e condomini 5. Balistica Forense 6. Criminologia 7. Dattiloscopia Forense 8. Fotografia Forense 9. Prodi Assicurative 10. Grafologia Forense 11. Infermieristica Forense 12. Informatica Forense 13. Infortunistica 14. Interpretariato e traduzione Forense 15. Investigazione Private Forensi 16. Istruttori di Tiro 17. Liquidazioni Assicurative, Incendio e Rischi Diversi 18. Pedagogia e Psicopedagogia Forense 19. Psicografologia Forense 20. Riconoscimento fonico 21. Sicurezza Informatica e delle telecomunicazioni 22. Sociologia Forense 23. Trascrizioni Forensi 24. Tributaristi 25. Altre categorie professionali attinenti che in itinere potranno presentarsi

Art. 6 DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda d'iscrizione, inviata a mezzo e-mail al Consiglio Direttivo del CONPEF, deve contenere:

- e) cognome e nome, data e luogo di nascita;
- f) titoli accademici e professionali, corsi di studio frequentati, pubblicazioni scientifiche (solo per coloro che fanno richiesta come Soci Ordinari o Soci Aderenti);
- g) indirizzo completo, e-mail e recapito telefonico (questi dati saranno aggiornati dai soci annualmente);
- h) indicazione della categoria professionale di competenza di cui all'art. 3.



CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

Art. 7 ADESIONE DI SCUOLE E ASSOCIAZIONI

Per essere inserite nell'apposito elenco delle "Scuole afferenti al CONPEFF", queste devono garantire ai propri soci:

- a) corsi di almeno 300 ore teorico-pratiche per anno scolastico, in sede o a distanza;
- b) corsi di specializzazione di un minimo di 60 ore.

Potranno essere riconosciute le scuole il cui Statuto non sia in contrasto con le finalità del CONPEF.

Le scuole afferenti possono presentare istanza per vedere riconosciute tutte le proprie filiali. Il loro riconoscimento decorrerà dalla presentazione della domanda e avrà valore sino all'adesione della scuola-madre al CONPEF.

Le scuole che prevedono corsi a distanza devono rispettare i requisiti sopra indicati. Le domande di iscrizione delle scuole verranno valutate dal C.D.

Art. 8 ISCRIZIONE

L'accettazione della domanda di iscrizione al CONPEF viene comunicata al richiedente tramite e-mail.

Il C.D., esaminata la domanda ed i documenti allegati, delibera sull'ammissione del nuovo associato e ne motiva l'eventuale rigetto. Qualora il C.D. non dovesse approvare la richiesta di ammissione di un candidato, quest'ultimo potrà impugnare la decisione ricorrendo al collegio dei probiviri.

Il nuovo socio deve versare la quota annuale entro 2 mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuta ammissione al CONPEF, trascorso inutilmente tale termine, la domanda s'intende automaticamente decaduta.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata attraverso il pagamento della quota sociale annuale.

Art. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

- a) accettare e rispettare il Codice Deontologico, lo Statuto e il regolamento interno del CONPEF;
- b) contribuire al buon nome dell'associazione;
- c) uniformarsi alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo sui temi oggetto del presente statuto;
- d) comunicare annualmente le variazioni di indirizzo, e-mail e recapito telefonico;
- e) diffondere presso i propri associati le iniziative e le informative del CONPEF;
- f) assolvere al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascun anno, concordando che coloro che non provvedono al pagamento delle quote entro 9 mesi manifestano così l'intenzione di abbandonare l'associazione e autorizzano il C.D. del CONPEF ad avviare il provvedimento di esclusione;
- g) dare il consenso all'iscrizione, tramite CONPEF, ad associazioni o sindacati di categoria, con scopi affini;
- h) dare il consenso all'inserimento nell'elenco visionabile sul sito dell'associazione.

Art. 10 CESSAZIONE DEL RAPPORTO

La qualità di socio CONPEF si perde per recesso o per decadenza.

Il recesso dal rapporto associativo avviene per volontà espressa dal Socio a mezzo e-mail ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.

La decadenza avviene per:


- a) Decesso;
- b) Incompatibilità - quando viene meno dei requisiti richiesti per l'adesione al CONPEF;
- c) Esclusione - quando è dimostrato il mancato rispetto dello statuto, del codice deontologico, del regolamento interno, delle deliberazioni dell'associazione;
- d) Morosità - quando la morosità si protrae oltre nove mesi dalla scadenza del pagamento della quota sociale.

Nei casi previsti alle lettere b) c) e d) il C.D. avvierà un provvedimento di esclusione, deliberato a maggioranza semplice, che verrà comunicato al socio per e-mail.

Art. 11 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI SOCI

I Soci sono tenuti a produrre entro il mese di febbraio, la documentazione che attesti l'acquisizione di almeno 15 crediti formativi annuali tramite la partecipazione a convegni, congressi, workshop, corsi per la formazione professionale, la formazione continua, l'aggiornamento scientifico-professionale, la riqualificazione professionale in Italia e all'estero.

Sono ritenuti validi come crediti formativi, oltre agli eventi CONPEF, quelli organizzati dagli enti afferenti e altre associazioni,



CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

previa valutazione del C.D.

Ogni ora di attività formativa equivale ad 1 credito. Ai relatori sarà riconosciuto il doppio dei crediti.

Art. 12 CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico è un codice etico e di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi tutte le soci e le associazioni professionali che aderiscono al CONPEF, al fine di accrescere e preservare la reputazione, la competenza e la forza sociale dell'intero sistema delle libere professioni non organizzate, in particolar modo alla luce dell'applicazione della legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

I Soci e le Associazioni professionali aderenti al CONPEF sono tenuti a:

1. recepire e attuare i principi comunitari di concorrenza e libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali, nella salvaguardia di quelle norme che attengono alla correttezza dei comportamenti e, in particolare, dei codici etici e deontologici propri di ciascuna attività professionale;
2. perseguire la regolamentazione delle libere associazioni professionali, in conformità alle direttive CEE92/51 e 89/48 e il riconoscimento giuridico;
3. dimostrare di avere conseguito un titolo di studio attestante una formazione professionalizzante adeguata;
4. stipulare una polizza assicurativa relativa ai rischi inerenti l'esercizio dell'attività professionale;
5. attestare periodicamente il mantenimento dei requisiti (capacità, conoscenze aggiornate e operatività) che hanno consentito l'accesso alla libera professione;
6. svolgere la propria attività professionale con rigore, trasparenza e correttezza;
7. operare sempre nei limiti delle specifiche competenze professionali e attenersi ad un protocollo scientifico;
8. mantenere alti la dignità ed il decoro della professione di riferimento e contrastare qualsiasi comportamento ispirato da disonestà, inganno o frode;
9. adottare un linguaggio chiaro e prudente, ed essere imparziale e rifiutare analisi di compiacenza;
10. valutare con attenzione i documenti o il materiale da analizzare, periziare, attenendosi al quesito formulato dal Giudice, dalla Difesa, dalla Parte, etc. rappresentando eventuali difficoltà o limiti dell'accertamento stesso;
11. osservare le leggi del proprio Paese in particolare il segreto professionale, che deve essere rispettato sia verbalmente sia nella diffusione dei documenti;
12. impegnarsi a non utilizzare il materiale e le informazioni di cui si è in possesso per danneggiare altri;
13. non citare i clienti e non può comunicare o pubblicare documentazione senza esplicita approvazione, con riferimento alla normativa sulla privacy;
14. farsi carico dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente in modo da sviluppare le proprie conoscenze personali e professionali;
15. promuovere i rapporti di collaborazione tra professionisti;
16. tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l'immagine del CONPEF e dei Soci aderenti;
17. esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altri Soci o altre Associazioni professionali, senza denigrare il loro operato in qualsiasi forma;
18. salvaguardare in ogni circostanza l'indipendenza e l'onestà, garantire il rispetto dell'etica e della deontologia professionale, dei valori morali e professionali.
19. a richiedere il preventivo formale consenso del C.D. prima di aderire ad altre Organizzazioni aventi obiettivi configgenti a quelli del CONPEF.
20. agire nel pieno rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti del CONPEF.

La manifesta violazione da parte di un socio dello Statuto, del Codice Deontologico o del Regolamento interno, porta ad un provvedimento di decadenza, deliberato a maggioranza semplice e comunicato al socio per e-mail.

Art. 13 ORGANI SOCIALI

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;



CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

- c) Presidente;
- d) Consiglieri
- e) Giunta esecutiva;
- f) Comitato Scientifico;
- g) Collegio dei Probiviri;

Art. 14 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono partecipare all'Assemblea dei soci i soci fondatori ed i soci ordinari che possono ritenersi tali in funzione del presente statuto e in regola con le quote annuali.

L'Assemblea si riunisce 1 volta l'anno, a Marzo, su convocazione del C.D. o su richiesta dei 2/3 degli iscritti.

La comunicazione ai soci avverrà a mezzo e-mail entro 10 giorni della data fissata e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data in cui si terrà.

La prima convocazione è valida con la presenza di 3/4 degli iscritti, la seconda con qualunque numero di partecipanti.

Non sono ammesse più di 3 deleghe allo stesso socio ad eccezione dei membri del C.D. in corso, senza limiti.

L'Assemblea dei soci ha le seguenti competenze:

- a) eleggere a maggioranza semplice i membri del C.D.;
- b) eleggere a maggioranza semplice i membri del Collegio dei Probiviri;
- c) approva a maggioranza semplice l'attività svolta ed il programma dell'anno successivo;
- d) approva a maggioranza semplice il bilancio consuntivo annuale e il preventivo per l'anno successivo;
- e) approva a maggioranza semplice il Codice Deontologico e il Regolamento Interno;
- f) approva all'unanimità eventuali modifiche dello Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento Interno, che non potranno mai derogare alle norme del presente Statuto;
- g) approva a maggioranza semplice la relazione del Segretario e le delibere relative ai punti posti all'ordine del giorno;
- h) approva all'unanimità lo scioglimento dell'Associazione.

Alla fine di ogni riunione i verbali devono essere letti, approvati, firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. è composto da 4 a 6 membri individuati dall'Assemblea dei soci tra i candidati ammessi alla votazione. Esso dura in carica 6 anni ed i suoi membri vengono automaticamente ricandidati alle successive votazioni e possono essere rieletti.

Al fine di garantire il perseguimento e la continuità degli ideali che hanno portato alla nascita dell'associazione, i Soci Fondatori in regola con le quote sociali faranno sempre parte del C.D. del CONPEF.

Tutte le altre cariche sociali saranno elette indifferentemente tra gli aventi diritto a candidarsi, indicati dall'Assemblea dei Soci.

Ogni membro del C.D. in regola con le quote associative annuali, può partecipare al voto e può rappresentare un altro socio purché munito di delega scritta o inviata a mezzo mail. Non sono ammesse più di 3 deleghe allo stesso socio.

Esso si riunisce almeno 4 volte l'anno, marzo - giugno - settembre - dicembre, su convocazione del Presidente oppure su richiesta dei 2/3 del consiglio stesso.

La convocazione a mezzo e-mail, entro 7 giorni dalla data fissata, conterrà anche l'ordine del giorno e la sede. La prima convocazione è valida con la presenza dei 3/4 degli iscritti, la seconda con qualunque numero di partecipanti.

I membri del C.D. dovranno comunicare a mezzo mail la loro assenza. Gli assenti ingiustificati per 3 sedute consecutive, decadranno automaticamente dalla loro carica. Non sono ammesse più di 3 deleghe allo stesso socio, queste devono essere inviate a mezzo e-mail alla segreteria CONPEF.

Se si dimette o decade uno dei membri, il C.D. potrà decidere se affidare l'incarico ad uno dei membri del direttivo già eletto o se cooptare un socio, senza ricorrere a nuove elezioni.

Se si dimettono più di due membri si procederà a nuova elezione.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o di Statuto sono riservate tassativamente all'Assemblea dei soci.

In particolare, a maggioranza semplice:



CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

- a) assegna le cariche del C.D. tra i membri individuati dall'Assemblea dei Soci;
- b) elegge i membri della Giunta Esecutiva;
- c) nomina il Comitato Scientifico;
- d) delibera sulla nomina di eventuali cariche annuali o cooptazioni di soci;
- e) delibera sulla gestione ordinaria, convoca l'Assemblea dei Soci con le modalità previste dallo statuto;
- f) stabilisce le competenze delle cariche sociali;
- g) delibera sulle proposte di iscrizione di nuovi soci;
- h) definisce le quote sociali annuali;
- i) delibera sulla decadenza dei soci;
- j) delibera eventuali rimborsi forfettari ai membri del C.D.;
- k) delibera eventuali rimborsi forfettari dei docenti e dei relatori partecipanti agli eventi organizzati;
- l) delibera su eventuali spese per affitto o acquisto di immobili da destinare alla sede legale e/o alle sedi operative in cui svolgere ogni forma di attività connessa alla vita dell'associazione stessa.
- m) delibera eventuali accordi con soci, associazioni, istituti, enti di formazione, società con cui organizzare convegni, congressi, workshop, manifestazioni di vario tipo in Italia e all'estero
- n) delibera sulle operazioni relative agli impegni finanziari con enti pubblici e privati, sull'accettazione di lasciti, donazioni, sovvenzioni e ogni operazione finanziaria concernente l'attività del l'associazione;
- a) delega il Presidente a compiere tutte le operazioni relative ad accordi economici con soci, istituti, enti di formazione, formatori, società con cui organizzare eventi, corsi e manifestazioni con cui organizzare corsi per la formazione professionale, la formazione continua, l'aggiornamento scientifico-professionale, la riqualificazione professionale in Italia e all'estero;
- p) predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo per l'Assemblea dei Soci e ne esegue le delibere;
- q) individua le posizioni che saranno rappresentate dal Presidente;
- q) approva il rimborso delle spese documentate, incluso quelle di rappresentanza, sostenute dal C.D.;
- r) valuta eventuali variazioni della sede legale dell'Associazione

In caso di parità, nelle decisioni del C.D., è decisivo il voto del Presidente.

Alla fine di ogni riunione i verbali devono essere letti, approvati, firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 16 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha le seguenti competenze:


- b) rappresenta l'associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, e può nominare avvocati nelle liti attive e passive;
- c) rappresenta legalmente il CONPEF e compie tutte le operazioni relative agli impegni, legali, amministrativi e finanziari;
- d) rappresenta l'associazione ed è responsabile delle comunicazioni inviate tramite e-mail;
- e) controlla e sollecita i versamenti delle quote, effettua i pagamenti, predispone il bilancio ed è depositario delle scritture, dei verbali e degli atti relativi all'associazione;
- f) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;
- g) compie tutte le operazioni relative ad accordi economici con soci, associazioni, istituti, enti di formazione, società con cui organizzare corsi per la formazione professionale, la formazione continua, l'aggiornamento scientifico-professionale, la riqualificazione professionale;
- h) compie tutte le operazioni relative agli impegni con enti pubblici e privati, in rappresentanza dell'associazione;
- i) sovrintende l'organizzazione degli eventi a carattere nazionale e gli eventi organizzati dalle sedi regionali, che dovranno sempre confrontarsi col referente per l'approvazione delle singole manifestazioni.

Art. 17 I CONSIGLIERI

I Consiglieri coadiuvano il Presidente, lo sostituiscono in caso di assenza, eventi concomitanti, dimissioni.

ART. 18 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è formata da un rappresentante di ogni categoria professionale inserita nel presente statuto ed è coordinata dal Presidente CONPEF. Si riunisce due volte l'anno. I membri della giunta sono eletti dal C.D. e stanno in carica un anno.



CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

Compito specifico della giunta esecutiva è quello di aggiornare il presidente su problemi operativi, su programmi annuali e risultati ottenuti da ogni categoria professionale rappresentata.

ART. 19 IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico può essere formato da un numero illimitato di componenti, scelti per la loro specifica e riconosciuta competenza in ambito nazionale ed internazionale.

Il comitato scientifico svolge funzioni di rappresentanza finalizzate sia alla valorizzazione dell'immagine del CONPEF in ambito nazionale ed internazionale sia alla diffusione dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca scientifica, e cura la divulgazione di iniziative nei settori di interesse.

Art. 20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei soci, controlla il bilancio consuntivo e ne riferisce al C.D., vigila sul rispetto delle norme statutarie e del codice deontologico, sul comportamento etico dei soci.

ART. 21 ELEZIONE ORGANI STATUTARI

Coloro che intendono proporre la loro candidatura al C.D. o al Collegio dei Probiviri al vaglio dell'Assemblea dei soci dovranno, come requisito fondamentale per la eleggibilità, essere iscritti al CONPEF da almeno 6 anni ed essere in regola con le quote sociali.

I soci che vogliono candidarsi devono rappresentare a mezzo e-mail inviata alla segreteria del CONPEF la disponibilità ad assumere incarichi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di indizione dell'Assemblea dei soci per la nomina delle suddette cariche sociali.

Le candidature rispondenti a requisiti saranno segnalate ai soci entro 6 giorni dalla data dell'Assemblea.

I membri uscenti vengono automaticamente ricandidati alle successive votazioni e possono essere rieletti.

Al fine di garantire il perseguimento e la continuità degli ideali che hanno portato alla nascita dell'Associazione, i Soci Fondatori in regola con le quote sociali faranno sempre parte del C.D. del CONPEF.

Non possono ricoprire cariche sociali all'interno del C.D. i soci che ricoprono contestualmente cariche direttive in altre associazioni non afferenti al CONPEF.

Art. 22 SEZIONI TERRITORIALI

L'istituzione delle Sezioni Regionali e Provinciali del CONPEF viene decisa a maggioranza semplice dei componenti del C.D. che procederà, altresì, alla nomina del primo Direttivo Territoriale composto da 1 a 5 membri.

Le sezioni Territoriali, sono economicamente autonome e amministrate sotto la personale responsabilità dei loro organi rappresentativi.

Potranno finanziarsi con una quota extra che dovrà integrare le quote associative nazionali e non dovranno in ogni caso gravare sul bilancio dell'associazione nazionale.

Il programma delle iniziative delle sezioni regionali deve sempre essere in linea con le direttive statutarie del CONPEF.

Il C.D. potrà e dovrà sempre verificare l'operato delle sezioni regionali. Qualora questo sia contrario o non conforme allo scopo sociale e/o al Codice deontologico il C.D. procederà alla chiusura immediata della sede territoriale.

Le sezioni territoriali hanno i seguenti obblighi:

- a) darsi entro un anno dalla loro approvazione un regolamento conforme allo statuto;
- b) eleggere ogni anno un consiglio direttivo;
- c) inviare annualmente alla sede nazionale una relazione morale e finanziaria.

Art. 23 GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il CONPEF tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo ed il libro dei soci.

Le comunicazioni ai soci sono valide se effettuate per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dai soci stessi.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il marzo di ciascun anno il consiglio direttivo porta in approvazione in Assemblea il rendiconto consuntivo del precedente esercizio nonché il rendiconto preventivo per l'esercizio successivo. I rendiconti ed i libri sociali restano depositati presso la sede legale del CONPEF, ove possono essere consultati dai soci.



CONPEF - Coordinamento Nazionale dei Periti ed Esperti Forensi

L'adesione al CONPEF non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori da parte dei soci rispetto al versamento della quota annua. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione o in caso di recesso o di esclusione dal CONPEF.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 24 QUOTE SOCIALI

I soci si impegnano a versare le rispettive quote associative entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

I soci concordando non provvedere al pagamento delle quote entro 9 mesi dal termine indicato deve intendersi come manifestazione dell'intenzione di abbandonare l'associazione e autorizzano il C.D. del CONPEF ad avviare il provvedimento di esclusione, senza ricorsi.

Le quote sono differenziate come segue:

1. SOCI FONDATORI - € 50 con diritto di voto
2. SOCI ORDINARI - € 30 con diritto di voto
3. SOCI AFFERENTI - € 50 con diritto di voto
4. SOCI ADERENTI - a titolo gratuito senza diritto di voto

Art. 25 MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione per conseguire i propri scopi trae i mezzi:

- a) dalle quote dei soci;
- b) da contributi di enti pubblici e privati;
- c) da proventi di iniziative sociali;
- d) dall'organizzazione di convegni, congressi, workshop, manifestazioni di vario tipo in Italia e all'estero;
- e) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto altresì obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 FORMAZIONE

L'Associazione non ha finalità di lucro, quindi, i corsi per la formazione professionale, la formazione continua e l'aggiornamento scientifico-professionale, la riqualificazione professionale verranno affidati, nella parte gestionale ed economica, dal Presidente a soci, associazioni, istituti, enti di formazione, società commerciali.

Il CONPEF approverà, coordinerà, e seguirà ogni singola attività didattica.

Per tutto quello che non è previsto dal presente statuto si rimanda alle norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.

Roma, 28.02.2018




AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PATERMO

Registrato il 21/03/2014 al n. 1130 serie 3 pagate

€ 200,00

di cui L. per trascrizione e L. per INVIM



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97967940582	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CONPEF-COORDINAMENTO NAZIONALE PERITI ED ESPERTI FORENSI
--

TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA GIOVANNI BARRACCO 2

C.A.P. 00162	COMUNE ROMA	PROV. RM
-----------------	----------------	-------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MTRFNC66A10G273R	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MATRANGA FRANCESCO

DATA 14/03/2018

IL FUNZIONARIO



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT PALERMO 1
--